

**MAPPATURA DEL RISCHIO 2018
SCHEDA I**

DENOMINAZIONE STRUTTURA	PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO <i>(elevato-medio-ridotto)</i>	MISURE DA ADOTTARE IN FUNZIONE ANTICORRUZIONE	TEMPISTICA E SCADENZE
<p>Area 3: PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Per quanto di competenza)</p> <p>Nonché</p> <p>Area 5: SERVIZI TECNICI E SICUREZZA (Per quanto di competenza)</p> <p>Tutte le Aree e/o Adisu (Per quanto di competenza) Nonché RUP e/o DEC</p>	<p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio contratti pubblici.</p> <p>-FASE PROGRAMMAZIONE-</p>	<p>Processi e procedimenti rilevanti (fase di programmazione): Nella fase di programmazione possono rilevare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formulazione ed invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti nei tempi previsti dalla centrale di committenza (Ove vi si ricorra); - definizione delle competenze per l'approvazione del fabbisogno e definizione dei livelli organizzativi (referenze qualificate); - verifica della pertinenza dei fabbisogni con strumenti già disponibili o programmati; - formulazione del fabbisogno secondo codifiche proprie delle centrali di committenza (Ove vi si ricorra) anche mediante l'utilizzo di modelli e vocabolari comuni; - pubblicazione della programmazione e monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori della centrale di committenza (Ove vi si ricorra); <p>Possibili eventi rischiosi e relative anomalie: Per la fase di formulazione e comunicazione dei fabbisogni possono rilevare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mancato rispetto dei tempi di invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti. In tale fase, di formulazione e comunicazione dei fabbisogni costituiscono elementi rilevatori del rischio, il mancato rispetto dei tempi di invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti; - la mancata o non chiara definizione delle competenze per l'approvazione del fabbisogno e la definizione dei livelli organizzativi (referenze qualificate). Ciò può comportare la parziale comunicazione con la centrale, generando una progettazione e un'aggiudicazione non allineata con i reali fabbisogni oppure l'aggiudicazione di prodotti che non corrispondono alle esigenze e che non verranno poi acquisiti. 	<p align="center">Elevato</p>	<p align="center">MISURE FASE DI PROGRAMMAZIONE In fase di programmazione si ritiene di dover adottare le misure preventive di seguito indicate:</p> <p>a) Motivare in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base delle esigenze effettive, trasmesse dalle Adisu e/o Aree (Competenza: AREA 3).</p> <p>b) Verifica/controllo (Audit) sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, procedendo all'unificazione dei fabbisogni di beni e/o servizi omogenei, anche al fine di scongiurare l'artificioso frazionamento dell'acquisto di beni e/o servizi medesimi, allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia, anche se effettuata mediante il mercato elettronico (Competenza: AREA 3).</p> <p>c) Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture, mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni, anche al fine di non ricorrere a debiti fuori bilancio (Competenza: Adisu/e/o Aree);</p> <p>d) Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 e s.im.(già D.lgs 163 del 2016) e relative linee guida. (Competenza: AREA 3).</p> <p>e) Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati di esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni da parte dei fornitori anche con riferimento alle future scadenze contrattuali, prevedendo:</p> <p>e.1) obblighi di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione del contratto ai soggetti deputati a programmare le</p>	

		<p style="text-align: center;">In tale fase, il rischio può derivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'invio delle comunicazioni/informazioni da parte di soggetti non titolati; • dalla pubblicazione/effettuazione di gare con oggetti sovrapponibili a quelli delle centrali di committenza; • dalla presenza di proroghe contrattuali per beni e servizi oggetto di strumenti attivi delle centrali; • dalla presenza di solleciti da parte delle centrali di acquisto. <p>-l'elusione degli obblighi di adesione causata dall'assenza di strumenti e procedure di verifica della pertinenza dei fabbisogni con strumenti già disponibili o programmati;</p> <p>- il mancato rispetto o utilizzo dei vocabolari o delle codifiche previste dalla centrale (Ove vi si ricorra) porta alla formulazione di un fabbisogno non chiaro che può inficiare la corretta progettazione della gara da parte delle centrali;</p> <p>- l'effettuazione di acquisizioni autonome in presenza di strumenti messi a disposizione dalla centrale, causata dal mancato monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori della centrale stessa.</p> <p>Nella fase di programmazione si confermano comunque le anomalie (già indicate nel Piano 2016/2018) di seguito indicate che costituiscono elementi rivelatori di una programmazione carente e, consequenzialmente segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione; b) l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali; c) la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; d) Il reiterato inserimento di specifici interventi nell'ambito della programmazione, cui non consegue la fase di affidamento ed esecuzione; e) la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida. 		<p>procedure di gara, al fine di evitare proroghe dei contratti. In ogni caso, resta salva qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara (Cfr art. 29, comma 4, del d.lgs n° 50 del 2016) nonché la possibilità di proroga, in conformità con quanto disposto dall'articolo 106, comma 11, del medesimo D.lgs n° 50 del 2016, per i contratti in corso di esecuzione ove prevista nel bando e nei documenti di gara la relativa opzione di proroga, nel qual caso la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.(Competenza: RUP e/o DEC)</p> <p>Resta la proroga (Competenza: AREA 3) ai fini di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli, limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente". In tal senso la proroga rappresenta un rimedio di natura eccezionale finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto. Essa pertanto è consentita quando concorrono cumulativamente le circostanze di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> e.1.1) quando essa dipenda da ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione; e.1.2) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente; e.1.3) Sia già in corso di espletamento il procedimento ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo contraente. <p>f) Nel provvedimento con cui si procede alla proroga del contratto, alla lettera e), devono essere esplicitate le circostanze di cui ai punti e.1.1); e.1.2); e.1.3);</p> <p>g) ove possibile, Laziodisu rende noto mediante un avviso di preinformazione le forniture e/o servizi e/o lavori che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi nel rispetto e anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 70 del D.lgs 50 del 2016 e s.i.m, ivi incluse le procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara di cui all'articolo 63 del medesimo D.lgs 50 del 2016;</p> <p>h) Formalizzare il coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità</p>	
--	--	---	--	--	--

				<p>dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.</p> <p>MISURE FASE DI PROGRAMMAZIONE(segue)</p> <p>In fase di programmazione si ritiene di dover adottare le misure preventive di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none">- previsione di una fase di aggiornamento della programmazione in corso di anno.	
--	--	--	--	---	--

Il Dirigente Area 3

il Dirigente Area 5

Il Dirigente dell'Area.....

Il Direttore dell'Adisu.....